



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 42 del 17/03/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 8 marzo 2005, n. 89

Artt. 2 e 18 della L.R. n. 11 del 01/08/2003 "Nuova disciplina del commercio" Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 Inclusione del Comune di Otranto (Le) nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165;

Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali";

sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio li, si evidenzia quanto segue:

Visto la L.R. 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio" che all'art. 2, lett. d) stabilisce che con successivo provvedimento attuativo si provvederà alla definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e di città d'arte di cui all'articolo 18;

Visto il Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 con cui sono stati individuati i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte in cui, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura anche in deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dal comma 4 del medesimo articolo;

Viste le note prott. 1175 del 07/02/2005 e 1725 del 23/02/2005 con cui Il Comune di Otranto, in provincia di Lecce, ha chiesto l'iscrizione nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte,

Visto che il Comune di Otranto ha documentato l'accordo con le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché dei lavoratori dipendenti con le quali sono state concordate le determinazioni in merito agli orari degli esercizi commerciali, giusto comma 3 dell'art. 1 del Reg. Reg. n. 11/2004;

Considerato che il Comune di Otranto, per quanto concerne la documentazione attestante i parametri relativi all'offerta e alla domanda turistica, fa riferimento alla documentazione già agli atti del Settore Commercio, validata dall'Ufficio regionale di statistica che ha determinato l'inserimento del citato Comune nell'elenco di che trattasi con determinazione n. 10 del 29/03/2002, rilasciata ai sensi della ex

L.R. n. 24/99;

Visto il comma 1 dell'art. 2 del Reg. Reg. n. 11/2003, che stabilisce: "condizione per l'inserimento nell'elenco regionale è la sussistenza di almeno due parametri di ciascuno di quelli individuati dal regolamento, parametri riferiti alla domanda e all'offerta turistica;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento del Comune di Otranto, nell'elenco regionale delle località turistiche e delle città d'arte, in quanto dalla verifica della sussistenza dei parametri è emerso che i dati relativi al Comune di Otranto sono superiori o uguali ai parametri stabili dal regolamento;

ADEMPIMENTI Contabili

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio II
Dott.ssa Marta Lisi

IL DIRIGENTE DEL SETTORE COMMERCIO

vista la sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile;

richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità d'esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Per quanto nella premessa indicato che qui si intende integralmente riportato:

- di iscrivere il Comune di Otranto, in provincia di Lecce, quale località turistica, nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, istituito con determinazione del Dirigente del Settore Commercio 7 marzo 2005, n. 87;

- di prendere atto di quanto concordato tra il Comune e le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti, in relazione agli orari degli esercizi commerciali:

1. Gli esercenti delle zone centro storico e centro urbano potranno determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura (diurni e notturni, fino a un massimo di 12 ore complessive), anche in deroga dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dal comma 4 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003;

2. i negozi esistenti nelle zone extraurbane nord, ovest, e sud potranno derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel periodo 1° aprile al 31 ottobre, nel mese di dicembre, il 1° gennaio, la festa dell'Epifania, la domenica delle Palme, la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, qualora queste ultime tre festività dovessero ricadere nel mese di marzo. In detti periodi gli esercizi siti nelle zone extraurbane di cui sopra potranno osservare lo stesso orario di apertura degli esercizi nel centro storico e nel centro urbano.

- di stabilire che ogni tre anni la regione può richiedere al Comune la verifica del mantenimento dei parametri di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Reg. n. 11/2003;
- di stabilire che il Comune è tenuto a trasmettere al Settore Commercio, eventuali provvedimenti di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L. R. n. 11/2003;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R. n. 13/94;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, secondo la normativa in vigore, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n. 1 del 27/8/1998;
- di trasmettere un originale del presente provvedimento, completo d'attestazione d'avvenuta pubblicazione all'Albo, alla Segreteria della G.R. e l'altro depositato nella raccolta dei provvedimenti dirigenziali del Settore Commercio.

Il Dirigente di Settore
Dott. Pietro Trabace
